

TI_GERICHTE 15.2006.12 vom 4. April 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.12

FR: TI_GERICHTE 15.2006.12 du 4 avril 2006

IT: TI_GERICHTE 15.2006.12 del 4 aprile 2006

Regeste

Termine per chiedere la realizzazione. Domanda del creditore tendente a far pubblicare l'asta dopo una determinata data. Perenzione dell'esecuzione. Assenza di abuso di diritto.

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 154 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere la realizzazione del pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF). Secondo l'art. 154 cpv.

E. 1.1

Di conseguenza, le esecuzioni n° _____, _____ e _____ dell'CO 1 sono dichiarate perente e tutti gli atti esecutivi emessi in queste procedure sono nulli. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 1.2

La ricorrente allega però che la banca procedente ha successivamente chiesto una sospensione della realizzazione, che avrebbe fatto decadere le esecuzioni, senza precisare la data della richiesta. Dalle osservazioni dell'Ufficio e dall'incanto si può comunque dedurre che la procedente, il 10 febbraio 2005, scaduto il termine di perenzione, ha chiesto di pubblicare l'incanto dopo il 30 aprile 2005 (le critiche espresse su questo fatto dal marito della ricorrente con scritto 24 febbraio 2006, oltre che inammissibili dal profilo formale e cfr. art. 12 LPR e, non sono documentate). Qualora tale intervento sia da parificare a un ritiro della domanda di realizzazione ai sensi dell'art. 154 cpv. 2 LEF, le esecuzioni sarebbero da considerare perente.

E. 2

in fine; art. 33 cpv. 1 LEF). Anche il modulo 27, allestito dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale alla spiegazione 5 indica che "ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale quale dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata." I termini utilizzati nella richiesta di sospensione non sono determinanti, decisivo è lo scopo perseguito: nella DTF 42 III 42, cons. 2, il Tribunale federale ha precisato che se lo scritto era inteso ad ottenere dall'Ufficio il rinvio di un incanto imminente, poco importa che i creditori non abbiano espressamente domandato all'Ufficio di sospendere la vendita, ma lo abbiano unicamente autorizzato a procedere in tal senso. Nella sentenza del 19 novembre 2004 precisata, l'autorità federale di vigilanza ha d'altronde ritenuto che la dichiarazione

del creditore secondo cui egli non si oppone al differimento di un atto esecutivo già previsto (in concreto la pubblicazione dell'incanto) equivale a una proroga concessa al debitore e quindi a un ritiro della domanda di realizzazione.

E. 2.1

In effetti, il Tribunale federale (STF del 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 2) ha recentemente avuto modo di ricordare che una sospensione della vendita accordata al debitore con il consenso del creditore equivale al ritiro della domanda di realizzazione (DTF 38 I 292, cons. 1, 41 III 429, 42 III 42, cons. 2, 95 III 16, cons. 3, 114 III 102, cons. 3). Infatti, una proroga di tal genere concessa al debitore dal creditore è inconciliabile con i doveri dell'Ufficio di procedere alla realizzazione entro i termini legali (DTF 38 I 292 cons. 1), i quali sono sottratti alle disposizioni delle parti (DTF 42 III 42, cons.

E. 2.2

Nel caso di specie, v'è da rilevare come la comunicazione 10 febbraio 2005 della precedente non abbia avuto quale diretta conseguenza di procrastinare un atto esecutivo già previsto, siccome non si evince né dalle osservazioni dell'Ufficio né dall'incanto che atti preparatori dell'asta fossero stati compiuti prima del 10 febbraio 2005. Non si può comunque negare che l'intervento della precedente abbia avuto quale effetto un rinvio di fatto dell'incanto, nel senso che l'Ufficio si è ritenuto autorizzato a non organizzarlo prima del 30 aprile 2005, tant'è vero che l'Ufficiale ha scritto sulla copertina dell'incanto la seguente nota: il 10.2.05. tel. _____ pubblicare dopo il 30.4.05. L'intervento della banca equivale a una proroga concessa ai debitori e quindi a un ritiro delle domande di realizzazione.

E. 2.3

Ci si deve tuttavia chiedere se il ricorso non sia manifestamente abusivo in virtù dell'art. 2 cpv. 2 CC dal momento che il patrocinatore degli escussi si era impegnato e da parte sua nei confronti della banca a non invocare la perenzione della procedura esecutiva onde favorire un componimento bonale della controversia (cfr. scritto 10 febbraio 2005 dell'avv. _____ prodotto con il ricorso). Certo, la ricorrente pare considerare che tale impegno non la vincoli, siccome l'avv. _____ rappresenterebbe solo suo marito. In realtà, nell'incanto dell'Ufficio figura una procura che entrambi i coniugi hanno rilasciato il 13 novembre 2004 a favore di questo avvocato. Comunque sia, non vi è spazio per l'ammissione di un'invocazione abusiva della perenzione di cui all'art. 154 cpv. 2 LEF, poiché i termini di questa norma sono sottratti alle disposizioni delle parti (art. 33 cpv. 1 LEF). Tale interpretazione della legge ha comunque l'indiscutibile vantaggio della chiarezza e garantisce la sicurezza del diritto. Il creditore, in particolare se è professionalmente attivo nel settore del credito, deve sapere che, dopo aver iniziato una procedura esecutiva, è poi tenuto a portarla a termine ininterrottamente nel rispetto dei termini legali, ritenuto che può sì scegliere di risolvere la controversia bonalmente in margine dell'esecuzione, ma rinuncia in tale ipotesi al beneficio della procedura di esecuzione forzata, ciò che peraltro gli viene ricordato alla spiegazione 5 della domanda di realizzazione (mod. 27).

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: ; RI 1, _____; ; avv. RA 1, _____; ; PI 1, _____.

Comunicazione all;CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d;appello
quale autorità di vigilanza Il presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.